



CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SETTORE

ATTIVITA" ECONOMICHE E SUAP

IL DIRIGENTE

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

**Ordinanza di chiusura del Pubblico Esercizio ubicato in Via Lurionare n. 253 -
Societa' Scumi & C. S.p.A.**

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del Settore.

ORDINANZA

N° 7 DEL 24/03/2022

**IL DIRIGENTE
SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP**

PREMESSO che la Polizia Locale di Catanzaro:

- con nota prot. n. 30465 del 18.03.2022, ha trasmesso a questo Settore l'esito del sopralluogo eseguito in data 23.01.2022, nel corso del quale è stato riscontrato che il pubblico esercizio ubicato in [REDACTED] in capo alla [REDACTED], fosse aperto nonostante il divieto immediato di prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande imposto dal SUAP, giusto provvedimento prot. n. 122270 del 20.12.2019;
- con nota del 18.03.2022 prot. n. 30431 assunta agli atti d'ufficio in pari data ha trasmesso il verbale di violazione amministrativa n. 878 reg. Gen. PA02/2022 elevato a carico della suddetta [REDACTED], in quanto violava le norme di cui all'art. 49 c. 4 bis L. 122/10 – art. 64 cc. 1-6-9 D.lgs. 59/10 – L. 287/91 – D.lgs. 147/12 e ssmmii. per il seguente motivo: *Nonostante il divieto di prosecuzione dell'attività [REDACTED] del Settore Attività Economiche e Suap del Comune di Catanzaro, l'attività sita in [REDACTED] risultava aperta e funzionante*”;

EVIDENZIATO che, si è proceduto alla verifica degli atti allo stato rinvenuti presso il Settore ed in particolare presso il SUAP risulta essere stata inoltrata dalla Ditta [REDACTED] la seguente SCIA:

- SCIA prot. n. 74243 del 30.07.2019 cod. [REDACTED] di subingresso in attività di ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande nel locale sito in [REDACTED]
- il SUAP, per le motivazioni di cui alla nota prot. n. 122270 del 20.12.2021, alla quale si fa espresso rinvio, ha comunicato alla Ditta [REDACTED]
 - il divieto immediato di prosecuzione dell'attività e la rimozione di tutti gli eventuali effetti dannosi realizzati sulla base della documentazione trasmessa (art. 19 c. 3 legge n. 241/1990);

RILEVATO che presso il settore, ad eccezione di quella sopra citata, non risulta essere pervenuta alcuna ulteriore documentazione finalizzata ad un'eventuale apertura di pubblico esercizio da parte della [REDACTED];

TENUTO CONTO che l'avvio e l'esercizio di qualunque attività produttiva è soggetta alle rispettive norme di riferimento con particolare riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro, registrazione sanitaria e quant'altro;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere, sulla base di quanto accertato dagli organi di controllo, per quanto di propria competenza;

RICHIAMATE le prescrizioni del D.lgs. n. 59/2010 ed in particolare i seguenti commi dell'art. 64:

- comma 1: *“l'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”*;

- comma 6: "l'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro";
- comma 9: "il comma 1 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente: "a chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la segnalazione certificata di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio";

CONSIDERATO che:

- nel caso in questione emerge la mancata osservanza delle prescrizioni sopra richiamate;
- per come sopra esposto la [redacted] risulta svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande in assenza dei richiesti titoli abilitativi;

EVIDENZIATO, altresì, come l'art. 64, c. 9 del sopra richiamato D.lgs. n. 59/2010, la cui inosservanza è stata contestata alla [redacted] prescrive in maniera inequivocabile l'applicazione, oltre che della sanzione pecuniaria, anche quella della chiusura dell'esercizio;

RITENUTO, per tutto quanto sopra espresso, di dover disporre la chiusura immediata del pubblico esercizio ubicato in [redacted] in quanto la [redacted] come sopra generalizzata, risulta essere priva dei necessari titoli abilitativi per come, tra l'altro, accertato anche dalla Polizia Locale;

CONSIDERATO che l'adozione del presente provvedimento si rende necessario allo scopo di impedire la prosecuzione di un'attività priva dei dovuti e necessari titoli abilitativi e per evitare, tra l'altro, che i trasgressori continuino a trarre vantaggi dalla medesima attività;

DATO ATTO che si prescinde dall'invio della comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, in quanto trattasi di provvedimento sanzionatorio accessorio espressamente previsto e consequenziale all'irrogazione della sanzione pecuniaria, dal richiamato art. 64, c. 9 del D.lgs. n. 59/2010 ed il cui contenuto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato ai sensi dell'art. 21 – octies, comma 2, della medesima L. 241/90;

VISTA la L. 287/1991 e ss.mm.ii.

VISTO il D.lgs. n. 59/2010 ed in particolare l'art. 64 c. 9

VISTA la L. 122/2010

VISTO il D.lgs. n. 147/2012

VISTO il D.P.R. n. 380/2001

VISTA la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

ORDINA

per i motivi sopra detti, [redacted] nata [redacted] Zhejiang il 03/02/1976 ed ivi residente a [redacted] Ortona in via N. Cellari n. 6, nella sua qualità di L.R. della [redacted] [redacted] S.p.A. S., la chiusura del pubblico esercizio con [redacted] [redacted] con sede in [redacted] Via Lungomare n. 20;

Il Comando Polizia Locale curerà il rigoroso rispetto dell'esecuzione della presente ordinanza e l'adozione dei consequenziali provvedimenti in caso di accertata inottemperanza della stessa ai sensi della normativa in materia.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso:

- entro 60 giorni dalla notificazione, al tribunale amministrativo regionale (t.a.r.) ;
- entro 120 giorni dalla notificazione al presidente della repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del d.p.r. 24.11.1971 n. 1199;

DISPONE

La notifica della presente ordinanza:

- alla sig. **XU Minxian L.R.** della Ditta **Sciuni & C. S.A.S.**, nata nata a **Zhang** il **03/02/1976** ed ivi residente a **Crotone** in via **N. Calipari** n. **6** – posta pec: **SCIUMISAS@PEC.IT**

la trasmissione della presente ordinanza:

- al Comando Polizia Locale di Catanzaro;
- all'ASP di Catanzaro Dipartimento di Prevenzione Via Acri, n. 24 - CATANZARO;
- al Settore Edilizia Privata e SUE;
- al Settore Patrimonio – Demanio – Provveditorato – Partecipate;
- alla Camera di Commercio di Catanzaro.

la pubblicazione della presente ordinanza:

- all'Albo Pretorio on-line del Comune e nell'apposita sezione del sito istituzionale.

L'Istruttore Amministrativo

Dott. **Gianluca Silipo**

Il Funzionario P.O.

Patrizia Cuccunato

Il Dirigente

Dott. **Antonino Ferraiolo**

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge:

“Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti e a chiunque spetti di emettere ad esecuzione il presente titolo , al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli ufficiali di Forza Pubblica di concorrervi quanto ne siano legalmente richiesti “ (art.475)

IL DIRIGENTE

Dott. **Antonino Ferraiolo**